



TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE IMMIGRAZIONE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott. Antonio Costantini	- Presidente -
Dott. Rosella Nocera	- Giudice rel.
Dott. Valeria Guaragnella	- Giudice -

nel procedimento recante **n. 5428/2018 r.g.** degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 35 d. lgs. n. 25/2008,
proposto da

, nato in Pakistan con l'avv. Mariagrazia Stigliano,

RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FOGGIA**, in persona
del Ministro *pro tempore*, che sta in giudizio a mezzo del suo Presidente;

RESISTENTE

e con l'intervento del

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.09.2020 (*ai sensi dell'art. 83 co. 7 lett. H), del D.L. n. 18 del 17.03.2020 conv. con modif., con la legge n. 27 del 24 aprile 2020*), verificato il deposito note da parte ricorrente avvenuto in data 01.09.2020, esaurito l'adempimento istruttorio - previa redazione bozza - delegato al Giudice On. Dr. A. Polisenò, ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Il ricorrente, cittadino del Pakistan, con ricorso depositato il 07.04.2018 ha impugnato il provvedimento reso dalla Commissione Territoriale in data 15.03.2018, notificatogli il 20.03.2018, recante diniego della protezione internazionale ed ha chiesto il riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria o di quella umanitaria.

Il PM non è intervenuto né ha rilevato l'esistenza di condanne ostantive.

Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata il 23.05.2018, instando per il rigetto del ricorso.

Va premesso che tutti i motivi di doglianza legati all'illegittimità formale del provvedimento di diniego, prima ancora che infondati, non sono sorretti da apprezzabile interesse ad agire, atteso che, ove mai gli atti del procedimento amministrativo ne risultassero affetti, ciò non varrebbe a determinare *ex se* l'accoglimento giurisdizionale dell'istanza di protezione.

Nel merito il ricorso è solo in parte fondato e, pertanto, merita parziale accoglimento.

Va anzitutto evidenziata l'irrelevanza dell'audizione diretta dell'istante il quale ha prodotto in causa il verbale delle articolate dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, sufficientemente ampie e adeguatamente illustrative dei motivi dell'invocata protezione.

Come noto, la nuova disciplina processuale introdotta dalla legge n. 46 del 2017 (nota come legge Minniti) non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, e ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia (sent. Sacko del 26/7/2017, in causa C-348/16) e allo scopo di garantire al ricorrente un "rimedio effettivo", così come previsto dall'art. 47 della c.d. Carta di Nizza. Sullo specifico punto, si è peraltro pronunciata, da ultimo, la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717).

In ogni caso, nel caso concreto, la richiesta di audizione non è fondata in quanto non avanzata dal ricorrente mediante indicazione specifica dei punti su cui avrebbe voluto essere sentito per rendere eventuali chiarimenti né detta audizione appare necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivoltegli in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della sua vicenda (*cf.* Cass. Civ., Sez. I, n. 21584 del 07.10.2020 secondo cui: *"E', in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso, o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici... Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente"*; conforme Cass. N. 8931/2020).

2. Venendo alle risultanze di causa, il ricorrente racconta di essere nato e di aver vissuto a Rawalpindi fino all'età di quattordici anni e di essersi trasferito - dopo il pensionamento del padre che era un militare - unitamente a tutta la famiglia nel villaggio di Pandowal Pain nel distretto di Mandi Bahauddin, ove frequentava la scuola per dieci anni. Riferisce di essere musulmano sunnita di etnia ranija, di non essere sposato, che la sua famiglia è attualmente composta dai genitori e due sorelle e che occasionalmente si è sentito con loro. Dice che ha lasciato il suo paese d'origine a causa della sua omosessualità. Precisa che quando aveva dodici anni un suo amico di scuola di nome Waqas lo conduceva dal padrone di una fabbrica che lo violentava; dopodiché il richiedente spaventato faceva rientro a casa ed interrompeva l'amicizia con xxxxxx, che nel frattempo aveva raccontato ad altri amici l'accaduto. Due mesi dopo altri ragazzi cominciavano a proporre al ricorrente di intrattenere con loro rapporti omosessuali in cambio di soldi e lui accettava. Dice che, a parte le prime volte in cui provava dolore, in seguito cominciava a provare piacere, sicché xxxx si occupava di procurargli i clienti, così diventando per lui una facile fonte di guadagno. Tuttavia, nel giugno 2013, dopo il pensionamento del padre, il richiedente con tutta la famiglia si trasferiva a Mandi Bahauddin ed ivi giunto si inseriva nel nuovo contesto scolastico e qui conosceva con il quale riprendeva ad avere rapporti omosessuali. Ma per ben tre volte veniva scoperto mentre faceva sesso con il suo amico xxxxxx: la prima mentre si trovava nella sua casa di campagna veniva scoperto dal padre che lo picchiava ricordandogli che l'omosessualità è contraria alla loro

religione ed alla legge; la seconda volta veniva scoperto (in luogo e circostanze non precisate) da alcune persone del villaggio, che lo conducevano dall'Imam, che a sua volta convocava i genitori in lacrime; la terza volta, dopo due mesi, mentre aveva rapporti omosessuali pubblicamente in una piantagione di canna da zucchero, veniva scoperto da altre persone del villaggio, ma questa volta riusciva a fuggire. A quel punto riceveva una telefonata della madre che gli diceva di non rientrare più a casa e di contattare uno zio materno che lo avrebbe aiutato a recarsi a Karachi; poi lasciava definitivamente il paese per recarsi in Iran e Turchia; infine, dopo circa venticinque giorni di sosta ad Istanbul, si dirigeva in Italia ove giungeva il 5 maggio 2017. Dichiara di temere in caso di rientro in patria di essere ucciso dalla gente del villaggio.

Alla stregua dello stesso racconto suesposto, non si ritengono sussistenti i presupposti della protezione ex art. 7 d. lgs. n. 251/07, atteso che non sono state neppure dedotte, ai sensi di tale disposizione, situazioni di persecuzione intesa quale vessazione o repressione violenta implacabile.

Considerazioni analoghe valgono per la protezione sussidiaria, e ciò perché:

a) non sono state enunciate, nel corso dell'intervista dinanzi alla Commissione, circostanze suscettibili di rientrare nel concetto di <<danno grave>> ai sensi dell'art. 14 lett. a) e b) d.lgs. 251/07, stante la palese inverosimiglianza del racconto reso;

b) il racconto s'appalesa, infatti, inattendibile, lacunoso e generico in quanto:

1) il richiedente risulta generico nella descrizione delle sue frequentazioni omosessuali (non ricorda in che anno subì la presunta prima violenza sessuale, non sa dire come mai Waqas conoscesse la clientela con cui il ricorrente si prostituiva, non sa dire con precisione in quali luoghi venivano consumati i rapporti con i clienti);

2) il ricorrente era stato avvisato e redarguito più volte, sia dai suoi genitori sia dall'amico Khurram, che l'omosessualità era vietata dalla loro religione e dalla legge, pertanto appare inverosimile che il richiedente abbia intrattenere rapporti sessuali in luoghi pubblici – nella piantagione di canne da zucchero – (nonostante fosse stato già scoperto due volte), considerato il rischio che avrebbe corso; altrettanto inverosimile è che il primo rapporto omosessuale con Khurram lo abbia intrattenuto pubblicamente *“lungo la strada”* di ritorno da scuola dopo la visione di un video di omosessuali sul cellulare;

3) la credibilità del ricorrente è altresì inficiata dal fatto che, nonostante in Pakistan le persecuzioni in danno delle persone LGBTI evidenzino un clima omofobo e repressivo nei confronti di queste ultime, per le quali sono previste gravi sanzioni di natura penale, nel caso di specie nessuna conseguenza sia a lui derivata sia nel momento in cui Waqas dichiarò a tutti i suoi amici che il ricorrente aveva intrattenuto un rapporto omosessuale sia allorquando fu sorpreso dal padre e da più abitanti del villaggio nello svolgimento degli atti di natura omosessuale;

5) infondato appare il timore del ricorrente di essere ucciso dalla gente del villaggio in caso di rientro in patria, atteso che mai nessuna violenza ha ricevuto dagli altri abitanti del suo villaggio, i quali si sono limitati soltanto a condurlo dall'Imam;

6) non vi è, da ultimo coerenza esterna nelle dichiarazioni rese dal ricorrente in ordine al fatto che a Rawalpindi ci sarebbe più libertà di costumi rispetto al resto del Pakistan (*“in quel periodo non avevo paura perché pensavo che sarebbe stata la stessa libertà di Rawalpindi”*).

Alla stregua della complessiva vaghezza della ricostruzione degli accadimenti, e delle numerose incongruenze e contraddizioni suesposte, che inficiano nella sua attendibilità l'intervista, non può riconoscersi al ricorrente il beneficio dell'onere della prova agevolato ex art. 3 co. 5 d. lgs. n. 251/07.

3. Con riferimento poi alla lett. c) dell'art. 14 d. lgs. n. 251/07, è stato evidenziato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji) che *"...la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, quando il conflitto armato in corso nel Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia"*.

E' stato altresì precisato, nella decisione in menzione, che qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso non è tale da raggiungere un livello talmente elevato da far emergere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe a causa della sua sola presenza sul territorio un rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, grava sul ricorrente quantomeno allegare – al fine del successivo approfondimento istruttorio ufficioso – gli elementi peculiari della sua situazione personale idonei a dimostrare il rischio che egli possa essere colpito specificamente.

Ciò premesso, come si apprende da sicure fonti internazionali (https://www.ecoi.net/en/file/local/1410523/5734_1506346636_2017q2pakistan-en.pdf) emerge che solo nel sud del Punjab (in particolare, a ridosso del Belucistan), nella zona contigua alla città di Lahore e nelle città a confine con l'India, sussistono i presupposti per un riconoscimento di protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria prevista dalla lettera c) dell'art. 14 del D.Lgs. 251/2007 e nel senso di cui alla sentenza Diakité resa il 30 gennaio 2014 dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Tuttavia, il ricorrente proviene da Rawalpindi e Mandi Bahauddin, ben distanti dalle zone a rischio su descritte; pertanto, la sola provenienza geografica del ricorrente non è di per sé rilevante ai fini di una eventuale concessione della protezione sussidiaria nel senso di cui alla lettera c) dell'art. 14 del D.Lgs. n. 251/2007.

4. A differenti conclusioni può invece pervenirsi, come innanzi accennato, in relazione alla subordinata richiesta di riconoscimento del diritto alla c.d. protezione umanitaria.

Si osserva in diritto che il legislatore ha nuovamente disciplinato la materia attraverso il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera e) ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni *«Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel*

territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».

Il legislatore ha pertanto nuovamente conformato il diritto d'asilo *ex* articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali *ex* articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).

Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'articolo 5, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, per come conformato dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).

Secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Il legislatore ha disciplinato il contenuto del sindacato volto all'accertamento del diritto alla protezione interna.

Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).

L'elemento comune tra la nuova protezione e quella umanitaria riposa proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiate nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.

L'altro elemento comune attiene al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e quindi sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine.

Come allora, tuttora, si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale), che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali.

A questo punto, occorre individuare la norma applicabile al caso di specie.

Il decreto-legge n. 130/2020 contiene disposizioni transitorie.

Per quanto d'interesse, l'articolo 15, comma 1, prevede che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali.

Ritiene questo collegio che al procedimento trovi applicazione la nuova disciplina, attesa la pendenza alla data di entrata in vigore del decreto-legge, prevista dall'articolo 16 nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta il 21 ottobre 2020.

Non rileva in nessun modo il criterio del momento della presentazione della domanda (in ogni caso, nel caso di specie, il modello C/3 risale al 20.06.2017).

Questo criterio era stato individuato dalla Corte di cassazione per stabilire, nel silenzio circa il regime transitorio di cui alla novella del 2018, quando trovasse applicazione il vecchio regime – protezione umanitaria – e quando trovasse applicazione quello nuovo – protezioni speciali – (Cass. civ., sez. un., 13 novembre 2019, nn. 29459, 29460, 29461).

Ora, il legislatore ha inteso disciplinare la sorte dei procedimenti pendenti.

Il dato letterale è sicuro vincolo per l'interprete. Questo collegio non ravvisa vizi di incostituzionalità nella determinazione del legislatore, dipendenti da possibili disparità di trattamento di situazioni identiche o analoghe ovvero da irrazionalità, proprio in virtù della continuità di disciplina.

Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a produrre certificazione medica risalente ad aprile e maggio 2019 attestante *“ustioni di II grado superficiale e profondo da olio bollente dell'avambraccio e dell'arto inferiore destro per un totale del 7% della S.C.”*, che tuttavia non risulta essere stata da allora aggiornata e dà atto di una patologia che non pare necessitare ad oggi di una terapia particolare in ragione del lungo tempo trascorso nonché un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 01.02.2019 e due buste paga relative ai mesi di febbraio e marzo 2019, così tuttavia non dimostrando l'attualità del suddetto rapporto di lavoro. In ogni caso, operando un raffronto tra la situazione della zona di provenienza d'origine del ricorrente e la sua condizione attuale di vita in Italia (Cass. N. 4455/2018), deve escludersi che l'esistenza di una occupazione lavorativa di brevissimo periodo e risalente ai primi mesi del 2019, possa giustificare di per sé la concessione della tutela.

4.1. Ciò detto, deve invece evidenziarsi che nel corso del giudizio, segnatamente nella nota presentata in data 01.09.2020 in occasione dell'udienza cartolare, il ricorrente ha rappresentato il pericolo per la propria salute in ipotesi di rimpatrio in considerazione dell'attuale emergenza connessa alla pandemia da COVID 19.

Palese risulta la presenza di ragioni ostative al rimpatrio del ricorrente espressamente ricomprese nel nuovo art. 19 commi 1.1 e 1.2 del d.lgs. n. 286/98, evenienza che scaturisce dall'intervenuto ampliamento dell'oggetto del ricorso per mezzo delle citate note che devono, pertanto, essere valorizzate.

Dall'accertamento disposto dal Tribunale, che in proposito conserva un potere officioso di integrazione seppure a condizione che il motivo, come nel caso di specie, sia stato dedotto, si deve

constatare che in Pakistan, Stato in cui il sistema sanitario non riesce ad assicurare una copertura nei confronti della generalità dei cittadini, la situazione connessa alla diffusione del COVID 19, è in forte ascesa.

L'ultimo report dell'OMS in data 06.11.2020 registra un totale di 341.627 contagiati, 6.953 morti e 317.086 guariti. In tale giornata si sono registrati 1.376 contagiati, 30 morti e 0 guariti.

Un articolo del 24 agosto (The Diplomat, How did Pakistan Flatten the Coronavirus Curve?, 24 agosto 2020, <https://thediplomat.com/2020/08/how-did-pakistan-flatten-the-coronavirus-curve/>) riporta che, nonostante a maggio il Pakistan sembrava essere sull'orlo di una devastante epidemia di COVID-19, il governo ha sfidato tutte le norme decidendo di allentare le misure di lockdown in un momento in cui il paese stava registrando una media giornaliera di oltre 5.000 casi.

A metà agosto, il conteggio globale del COVID ha superato i 23 milioni, con oltre 810.000 morti. Il numero dei casi in Pakistan sembra essere rimasto relativamente basso, con circa 292.000 infezioni e oltre 6.200 morti in una popolazione di 220,4 milioni. Mentre il mondo ha registrato più di 4 milioni di infezioni e più di 200.000 morti nelle ultime tre settimane, il Pakistan ha contribuito a circa 12.000 casi e meno di 250 morti.

La provincia che ha registrato più casi risulta essere tuttora il Sindh, con 35.488 casi totali, seguita dal Punjab con 98.941 casi. Tuttavia, il numero relativamente basso di casi potrebbe essere il risultato di un significativo calo dei test coronavirus, almeno dall'inizio di luglio, secondo gli esperti sanitari. Secondo Our World in Data, l'ultima stima di test giornalieri del Pakistan per mille persone è 0,1 a partire dal 16 luglio, un calo piuttosto netto da 0,13 test a giugno. Gli esperti ritengono che gli attuali test siano diminuiti di almeno un quarto. I dati del NCOC (il centro operativo del comando nazionale) mostrano che il governo ha condotto 24.262 test il 15 luglio e ha riportato 40 morti. Al contrario, un mese fa, il 13 giugno, i test totali al giorno erano 29.546 e i decessi segnalati erano il doppio rispetto al 15 luglio. In base ai dati rilevati dal governo al 25 settembre, risulta che i test condotti giornalmente in totale in tutte le province sono 40.167,10 nonostante il governo avesse dichiarato di aumentare i test giornalieri a 50.000 a partire da luglio. Secondo i dati aggiornati al 1 ottobre i test condotti giornalmente risultano 31.697. Anche alle interviste condotte da Crisis Group a luglio si riporta che la strategia del blocco basata su "rintracciare, tracciare e quarantena", che prevede il tracciamento e l'isolamento dei portatori del virus e dei loro contatti e la messa in quarantena nei luoghi dove il virus è più forte, è ostacolata da dati scarsi e bassi tassi di test. Il Ministro per la pianificazione, lo sviluppo e le riforme Asad Umar ha spiegato la strategia del Pakistan con queste parole: *"I media hanno svolto un ruolo importante nel creare consapevolezza, supportata dal nostro programma di test, tracciamento dei contatti e quarantena. Siamo riusciti ad aumentare la capacità di test in un periodo molto breve e abbiamo applicato un sofisticato sistema di tracciamento"*. Uno studio di siero-prevalenza, condotto nel mese di luglio dalla Health Services Academy (HSA) in collaborazione con più partner, tra cui l'Agha Khan University Hospital e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, stima che l'11 per cento dei pakistani hanno sviluppato COVID-19 anticorpi mentre l'89% rimane a rischio.

Orbene, alla luce dell'epidemia di coronavirus in Pakistan e delle gravi carenze del servizio sanitario pubblico, trova pertanto giustificazione la concessione della tutela prevista dall'art. 19 commi 1.1. e 1.2. del d.lgs. 286/1998, dovendosi ritenere che, nei limiti anzidetti, la domanda debba essere accolta, dal momento che il rientro in patria in questo momento porrebbe il ricorrente in condizione di estrema vulnerabilità, con compromissione del diritto fondamentale alla salute.

Ed invero, all'esito di un confronto tra le condizioni del sistema sanitario del Pakistan e quello italiano (pur posto in difficoltà dalla pandemia in atto, ma senza dubbio diffusamente più efficiente sul piano delle risorse economiche, strutturali ed organizzative nonché della capacità di

ricerca medica e sperimentazione), si ritiene che debba essere assicurato e garantito il diritto del ricorrente di accedere a cure ospedaliere, urgenti o essenziali adeguate al suo stato di salute anche con riferimento ad un possibile contagio da Covid 19, allo stato non pienamente attuabile nel suo Paese d'origine.

Pertanto, si reputa meritevole di tutela la subordinata istanza di accoglimento della protezione per motivi umanitari che, alla stregua del sopravvenuto art. 19, co. I.2, del d.lgs. 286/1998, come novellato dall'art. 1 del d.l. 130/2020 ed in virtù della disposizione transitoria dell'art. 15 del cit. d.l., va qualificata come "protezione speciale".

5. In conclusione, nei limiti anzidetti la domanda è fondata e va accolta.

Stante l'accoglimento parziale della domanda, discende la conferma dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente concessa dal COA di Bari in data 10.04.2018. Si provvede alla liquidazione dei compensi con separato decreto.

Le spese processuali possono essere interamente compensate stante l'accoglimento parziale della domanda.

P.Q.M.

il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'istante ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex d.l. n. 130/2020;
- 2) conferma l'ammissione del ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato e provvede alla liquidazione come da separato decreto;
- 3) spese di lite compensate.

Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 13 novembre 2020.

Il Giudice est.

dott.ssa Rosella Nocera

Il Presidente

dott. Antonio Costantini